



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

IL SINDACO

Piazza Risorgimento, 1

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –

Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

Prot. N. 00954

Lendinara, 14 MAG. 2020

Oggetto: DIVIETO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5G SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE OSSIA DI SPERIMENTAZIONE/ATTIVAZIONE DI NUOVE INSTALLAZIONI NONCHE' DI SOSTITUZIONE E/O MODIFICA DI IMPIANTI ESISTENTI FINALIZZATI ALLA TECNOLOGIA 5G.

Il Sindaco

Dato atto che il Comune di Lendinara, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15 settembre 2015, esecutiva, ha approvato il "*Regolamento comunale per la localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile del Comune di Lendinara*", ai sensi della "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" 22 febbraio 2001, n. 36;

Ricordate le finalità e gli obiettivi stabiliti con il suddetto provvedimento che sono:

- fornire alla Pubblica Amministrazione degli elementi di valutazione al fine di tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;
- tutelare l'ambiente ed il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con criteri di sostenibilità;
- assicurare ai gestori la migliore copertura per fornire in tal modo agli utenti un servizio di qualità superiore;
- definire la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del fattore paesaggio e del livello di inquinamento elettromagnetico;
- assicurare il rispetto dei luoghi considerati "socialmente sensibili";
- conoscere i parametri di esposizione della popolazione anche attraverso la programmazione di monitoraggi periodici del campo elettromagnetico a radio frequenza;

Visto che il suddetto Regolamento non disciplina nello specifico la tecnologia 5G e che pertanto l'eventuale attivazione di tale nuova tecnologia, se non sostenuta da un accurato studio, potrebbe far venir meno gli obiettivi di qualità perseguiti;

Richiamata la delibera n. 231/18/CONS, del 8 maggio 2018, con cui il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha stabilito le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 1026 e seguenti;

Considerato che il sistema 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti

standard tecnologici che comportano maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite e minore penetrazione nelle strutture solide, comportando ciò la necessità di un maggiore numero di impianti ripetitori necessari per garantire il servizio;

Atteso che le radiofrequenze del sistema 5G costituiscono un tema scientifico nuovo, mancando

qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di nuove antenne che andranno a sommarsi alle Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

Richiamati:

- il principio di precauzione citato dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art 174 del TCE) e regolato dalla Comunicazione COM/2000/2001 e del 2/2/2000, che stabilisce che *"deve essere il rapporto tra le quantità di sostanze pericolose e gli effetti. Tuttavia, a volte è difficile o impossibile provare tale rapporto, ad esempio perché il nesso causale non è stato individuato al di là di ogni ragionevole dubbio"*.

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV - 27 agosto 2019 n. 5887, che ha richiamato esplicitamente la applicazione di tale principio di precauzione;

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI - 10 febbraio 2020 n. 1028, che ha ritenuto necessario come per ogni innovazione della regolamentazione delle installazioni radio base debba essere adottata una modifica del Regolamento comunale in materia;

- la sentenza n. 904/2019, pubblicata il 13 gennaio 2020, della Corte d'Appello di Torino, in materia di uso prolungato del cellulare ed insorgenza di patologie, che ha evidenziato come *"sussiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici"*;

- la Carta Costituzionale che sancisce all'articolo 9, comma 2, e all'art. 32, comma 1, lo sviluppo

della ricerca scientifica, la tutela e la salvaguardia della salute umana e ambientale considerandoli beni inalienabili;

- la normativa nazionale in materia, prevista dalla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*, che rimarca lo scopo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, mediante la promozione sia della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrico-magnetici ed elettromagnetici, sia dell'innovazione tecnologica finalizzata a minimizzare l'intensità e gli effetti dell'esposizione;

Visto il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, che, affermando come il "5G lasci aperta la possibilità di conseguenze biologiche", ha posto in evidenza agli Stati membri i pericoli socio sanitari derivabili dall'attivazione del 5G, confermando l'urgente necessità di un intervento normativo in proposito;

Considerato che è stato dimostrato in numerosi studi come sia possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e ci siano veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità;

Considerato che:

- il Parlamento Europeo nel 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n.1815

del 27 maggio 2011 hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere e porre particolare attenzione al problema della elettroipersensibilità, al fine di tutelare le persone che ne sono colpite;

- riscontrati gli *"effetti nocivi sulla salute umana"*, con sentenza n. 500, il 15 gennaio 2019 il T.A.R. del Lazio - Sez. Terza Quater - ha condannato i Ministeri della Salute, dell'Ambiente e dell'Istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa *"avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile e l'informazione"*

dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi";
- una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione Civile del 12 ottobre 2012, n. 17438);

Visto il verbale della Commissione Consiliare sul Territorio in data 23 ottobre 2019, con il quale si è dato mandato agli uffici ed al Sindaco di chiedere agli enti competenti una certificazione che la tecnologia 5G non nuocerà alla salute dei cittadini;

Dato atto che spetta al Sindaco:

- la responsabilità penale, civile, amministrativa per le conseguenze di natura sanitaria che dovessero manifestarsi sia nel breve che nel lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

- adottare, nella sua veste di Ufficiale di Governo e massima Autorità Sanitaria locale, in ossequio

all'art. 32 della Costituzione ed ai principi della precauzione, della azione preventiva e della correzione sanciti dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, ogni misura e cautela al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico, le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Visto che il 31 maggio 2011 l'OMS/IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che in data 1^ novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio che riscontra aumenti statisticamente significativi nell'incidenza di lesioni;

Considerato che nel marzo 2018 sono inoltre stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori;

Ritenuto che, allo stato attuale, la tecnologia 5G non risulti fornire adeguate garanzie sotto il profilo sanitario e si renda necessario per l'Amministrazione Comunale effettuare gli opportuni approfondimenti;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;

Visto il D.Lgs. del 1^ agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Visto il Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.e i.;

Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i.;

Tanto premesso, visto e considerato,

ORDINA

- la sospensione immediata della sperimentazione e/o attivazione di impianti di trasmissione radio per la telefonia mobile con tecnologia 5G sul territorio del Comune di Lendinara, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- tale sospensione ha efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL;
- al competente Servizio comunale di non autorizzare nuovi interventi e/o attività inerenti la manutenzione di siti che comportino la sostituzione e/o modifica di quanto presente nel territorio comunale, finalizzati all'installazione di tecnologie 5G fino alla intervenuta emissione del citato parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL

DIFFIDA

Tutte le Società di telefonia presenti con i loro impianti su tutto il territorio comunale ad eseguire qualsiasi tipo di attività inerente la nuova installazione e la manutenzione dei siti che comportino la sostituzione e/o la modifica di quanto presente ed insistente al fine dell'installazione di tecnologie 5G, fino all'intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune.

Di inviare la presente ordinanza a:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: agcom@cert.agcom.it

Iliad Italia S.p.A.: iliaditaliaspa@legalmail.it

Wind3 S.p.A.: windtrenordest@pec.windtre.it

Tim S.p.A.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Vodafone S.p.A.: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Tiscali Italia S.p.A.: tiscali@legalmail.it

Fastweb S.p.A.: fastweb@pec.fastweb.it

E p.c.:

- Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

- Ministro della Salute: gab@postacert.sanita.it

- Ministro dell'Ambiente: MATTM@pec.minambiente.it

- Istituto Superiore di Sanità: protocollo.centrale@pec.iss.it

- Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

- Prefettura di Rovigo: protocollo.prefro@pec.interno.it

- Arpav Veneto: protocollo@pec.arpav.it

- Azienda Ulss 5 Polesana: protocollo.alss5@pecveneto.it



IL SINDACO
Luigi Viaro